



# COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

## COMUNE DI COLONNELLA

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2019	I	VII	
Prot.n.	7134	Del	12/09/2019



**Ordinanza Sindacale prot.**

REG. ORD. N° 46

**Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 50, co. 5, D.Lgs. 267/2000 - Interventi diretti a limitare le emissioni di sostanze odorigene - Modalità per lo spandimento di liquami e deiezioni zootecniche per la concimazione in zona agricola.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- le emissioni di odori sgradevoli possono condizionare pesantemente la libera fruizione del territorio e limitarne le condizioni di vivibilità e, pertanto, si rende necessario limitare il loro impatto sul territorio circostante, spesso derivante dall'utilizzo di fertilizzanti sul territorio agricolo;
- conseguentemente, lo spandimento di concimi va contemperato con le esigenze dei cittadini e il relativo diritto alla salubrità ambientale, limitando il più possibile l'emissione e la diffusione di odori molesti;
- nello specifico settore, non sono state emanate disposizioni in materia di odori derivanti dall'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, delle deiezioni, ammendanti e quant'altro, ed è perciò necessario sopperire a tale situazione;
- nel corso degli ultimi anni, sono pervenute agli Uffici di questa Amministrazione numerose segnalazioni da parte di abitanti del Comune di Colonnella, che hanno lamentato odori molesti derivanti dall'utilizzo di concimi;
- tali segnalazioni si sono intensificate nelle scorse settimane, anche per effetto dello svolgimento delle operazioni di spandimento dei concimi in modo indiscriminato ed in assenza di qualsiasi regola di comportamento, creando uno stato di serio allarme tra la popolazione;

#### TENUTO CONTO:

- di tutto il materiale istruttorio acquisito in materia negli ultimi mesi dagli agenti di Polizia Municipale e conservato agli atti d'ufficio;
- che le problematiche presenti sul territorio colonnellese sopra descritte costituiscono "fatto notorio", poiché la relativa notizia ha assunto un rilievo regionale nell'ultima settimana;

CONSIDERATO che è interesse e compito dell'Amministrazione comunale promuovere la tutela dell'ambiente, lo sviluppo di un'agricoltura finalizzata alla economia circolare e la migliore vivibilità del territorio da parte dei cittadini e, conseguentemente, perseguire la riduzione delle esalazioni di sostanze odorigene moleste, in applicazione del fondamentale "Principio di Protezione" di matrice comunitaria;

RILEVATO che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO necessario, pertanto:

- limitare l'uso del fertilizzante ai soli concimi organici naturali, con esclusione di ammendanti;
- regolamentare su tutto il territorio comunale le operazioni di spandimento ed utilizzo agricolo di fertilizzanti di origine organica a tutela dell'ambiente, delle acque e del benessere dei cittadini;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il decreto legislativo 20 gennaio 1992, n. 99, recante "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il decreto ministeriale 19 aprile 1999 (Codice di buona pratica agricola);
- il decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

### ORDINA

1. E' consentito lo spargimento di concimi organici non ammendanti nel territorio comunale, nel rispetto della disciplina contenuta nella presente ordinanza e previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali. E', di conseguenza, fatto divieto di eseguire attività di fertilizzazione dei terreni agricoli con modalità diverse da quelle appresso stabilite.

2. Le operazioni di distribuzione ed interrimento dei concimi organici sono vietate in concomitanza di condizioni meteorologiche avverse o con terreni non adatti (es. durante le piogge e fino al giorno successivo, terreni innevati o gelati, presenza di vento, etc.).

3. Per il trasporto dei fertilizzanti dovranno essere utilizzati con mezzi chiusi ed a tenuta stagna che garantiscano che non vi siano perdite di materiale, nonché eventuali sversamenti di liquidi prodotti dal materiale organico.

In caso di perdita di materiale o sversamento è fatto obbligo ai soggetti interessati (trasportatore, produttore e committente) di procedere alla immediata pulizia della sede stradale.

4. Il trasporto del materiale dovrà avvenire attraverso vie secondarie ed esterne ai centri abitati, salvo la dimostrata impossibilità di evitarli, e nelle ore di minore densità del traffico dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

5. A spargimento effettuato si dovrà procedere all'immediato interrimento mediante aratura profonda, facendo sì che i prodotti utilizzati siano interrati ad una profondità non inferiore ai cm. 20 dalla superficie. L'interrimento dovrà concludersi entro 4 (quattro) ore dal deposito.

6. Prima di procedere alle operazioni di concimazione la persona interessata dovrà presentare domanda all'Ufficio Commercio del Comune di Colonnella, indicando:

- il sito di deposito;
- il percorso e gli orari del trasporto;
- tipologia e quantità del materiale che verrà depositato.

La domanda si intenderà accolta per silenzio-assenso decorsi 14 (quattordici) giorni dalla sua presentazione.

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza **ha validità per giorni 90 (novanta)**, a far data dal giorno di pubblicazione;
- che, ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per tutto il periodo di validità, nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente.

#### **AVVERTE**

che nei confronti di chi contravverrà alle disposizioni contenute nella presente ordinanza verrà applicata, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

#### **DISPONE**

che copia della presente ordinanza sia notificata:

- ASL di Teramo;
- ai Carabinieri di Colonnella;
- alla Questura di Teramo;
- alla Prefettura di Teramo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione.



**IL SINDACO**  
**Geom. Leandro FOLLASTRELLI**